

6. Entro il 30 novembre di ogni anno è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione il calendario regionale delle manifestazioni fieristiche programmate dagli organizzatori per l'anno successivo.

Art. 11

Settori merceologici

1. Per la classificazione merceologica delle manifestazioni sono individuati i seguenti settori di attività con le relative codifiche:

- a) abbigliamento pellicceria e accessori (codice 01)
- b) agricoltura, zootecnia, pesca e relativi macchinari (codice 02)
- c) alimenti bevande e relative tecnologie (codice 03)
- d) ambiente protezione civile e sicurezza (codice 04)
- e) arte antiquariato filatelia e numismatica (codice 05)
- f) articoli da regalo casalinghi bigiotteria (codice 06)
- g) artigianato subfornitura (codice 07)
- h) attrezzature e prodotti medico ospedalieri (codice 08)
- i) attrezzature per il commercio comunità alberghi (codice 09)
- j) calzature pelletterie pelli e cuoio (codice 10)
- k) cinematografie fotografia ottica (codice 11)
- l) cosmesi profumeria erboristeria (codice 12)
- m) edilizia e cantieri (codice 13)
- n) editoria stampa e grafica (codice 14)
- o) elettronica elettrotecnica informatica ed attrezzature per ufficio (codice 15)
- p) florovivaiismo (codice 16)
- q) meccanica strumentale macchinari e tecnologie per l'industria (codice 17)
- r) minerali idrocarburi chimica e relativi macchinari e attrezzature (codice 18)
- s) mobili e arredamento per casa e ufficio (codice 19)
- t) nautica e cantieristica (codice 20)
- u) oreficeria orologeria gioielleria gemmologia (codice 21)
- v) sport tempo libero e giochi (codice 22)
- w) strumenti e attrezzature musicali (codice 23)
- x) tessuti per abbigliamento e arredamento filati merceria (codice 24)
- y) turismo agriturismo e campeggio (codice 25)
- z) veicoli trasporti e relative attrezzature (codice 26)
- aa) campionaria (codice 27)
- bb) articoli funerari e cimiteriali (codice 28)
- cc) altro (codice 29)

Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Toscana.

MARTINI

Firenze, 2 novembre 2006

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 novembre 2006, n. 51/R

**Regolamento di disciplina dei processi di valutazione integrata e di valutazione ambientale degli strumenti di programmazione di competenza della Regione in attuazione dell'articolo 16 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale) e dell'articolo 11 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio).**

Il Presidente della Giunta Regionale

Visto l'articolo 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall'articolo 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34, 42, comma 2 e 66, comma 3 dello Statuto;

Vista la legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), e sue successive modifiche e integrazione, ed in particolare l'art. 16, comma 2 che stabilisce che con regolamento regionale sono disciplinate le procedure e le modalità tecniche per l'effettuazione della valutazione integrata e le relative forme di partecipazione, anche in attuazione della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, relativa alla valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente concernenti piani e programmi regionali di cui all'art. 10 della legge regionale sopra richiamata;

Vista la preliminare decisione della Giunta regionale 28 novembre 2005, n. 16 adottata previa acquisizione dell'intesa raggiunta al Tavolo di concertazione Giunta regionale - Enti locali, e trasmessa, ai fini dell'acquisizione dei pareri, alla Commissione consiliare "Affari Istituzionali" ai sensi dell'articolo 42, comma 2, dello Statuto regionale e al Consiglio delle Autonomie Locali ai sensi dell'articolo 66, comma 3, dello Statuto regionale;

Preso atto del parere del Comitato Tecnico della Programmazione e dei pareri delle competenti strutture ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale n. 44/2003;

Dato atto del parere favorevole del Consiglio delle Autonomie locali del 12 dicembre 2005;

Dato atto che la commissione consiliare competente, nella seduta del 12 gennaio 2006, ha espresso parere favorevole con osservazioni;

Ritenuto di accogliere le osservazioni formulate dalla Commissione consiliare suddetta;

Dato atto della comunicazione al Tavolo di concertazione generale effettuata in data 26 settembre 2006;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 ottobre 2006, n. 798 che approva il Regolamento di disciplina dei processi di valutazione integrata e di valutazione ambientale degli strumenti di programmazione di competenza della Regione in attuazione dell'articolo 16 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale) e dell'articolo 11 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio).

EMANA

il seguente Regolamento:

SOMMARIO

Capo I

Disposizioni generali

Sezione I

Oggetto, ambito di applicazione, e responsabilità

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Processo di valutazione integrata e sue fasi

Art. 4 - Ambito di applicazione della valutazione ambientale

Art. 5 - Organi competenti

Sezione II

Partecipazione e consultazioni

Art. 6 - Forme di partecipazione per la valutazione integrata

Art. 7 - Consultazioni per la valutazione ambientale

Art. 8 - Strumenti di pianificazione territoriale

Capo II

Valutazione: prima fase

Sezione I

Valutazione integrata della proposta iniziale del piano o programma e del relativo processo di formazione

Art. 9 - Contenuto della proposta iniziale del piano o programma e della prima fase della valutazione

Art. 10 - Analisi di fattibilità

Art. 11 - Valutazione di coerenza esterna

Art. 12 - Verifica preventiva per la valutazione ambientale

Sezione II

Procedimento

Art. 13 - Proposta iniziale di piano o programma: primo esame e validazione del NURV

Art. 14 - Primo parere del CTP, adozione della Giunta regionale ed informazione al Consiglio regionale

Art. 15 - Avvio della prima fase del processo di partecipazione

Capo III

Valutazione: seconda fase

Sezione I

Valutazione integrata della proposta intermedia di piano o programma

Art. 16 - Contenuto della proposta intermedia di piano o programma e della seconda fase della valutazione

Art. 17 - Valutazione di coerenza interna

Art. 18 - Analisi di fattibilità finanziaria

Art. 19 - Valutazione degli effetti attesi

Art. 20 - Definizione del sistema di monitoraggio e valutazione in itinere ed ex post

Art. 21 - Rapporto ambientale

Sezione II

Procedimento

Art. 22 - Proposta intermedia di piano o programma: secondo esame e validazione del NURV

Art. 23 - Secondo parere del CTP ed adozione della Giunta regionale

Art. 24 - Avvio della seconda fase del processo di partecipazione

Sezione III

Approvazione del piano o programma

Art. 25 - Procedure ai fini dell'approvazione del piano o programma

Art. 26 - Informazione circa la decisione

## Capo IV

Valutazione: fase unica

Art. 27 - Processo semplificato

## Capo V

Disposizioni transitorie

Art. 28 - Disposizioni di prima applicazione

Art. 29 - Procedimenti in itinere

## Capo I

Disposizioni generali

## Sezione I

Oggetto, ambito di applicazione e responsabilità

## Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le procedure e le modalità tecniche per l'effettuazione della valutazione integrata degli strumenti di programmazione regionale e le relative forme di partecipazione, in attuazione di quanto disposto:

a) dall'articolo 16 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), così come modificata dalla legge regionale 15 novembre 2004, n. 61;

b) dall'articolo 11 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), relativamente agli strumenti di pianificazione territoriale di competenza della Regione.

2. Il presente regolamento disciplina altresì, in attuazione delle disposizioni richiamate al comma 1 le procedure e le modalità tecniche per l'effettuazione della valutazione ambientale degli strumenti di programmazione regionale e le relative forme di consultazione, secondo quanto disposto dalla direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano:

a) ai piani e programmi pluriennali di cui all'articolo 10 della l.r. 49/1999, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8 per gli strumenti di pianificazione territoriale;

b) ai piani e programmi di attuazione della disciplina comunitaria e nazionale, in quanto compatibili.

## Art. 2

Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento si intende per:

a) "dirigente responsabile del piano o programma", di seguito indicato come "dirigente responsabile", il dirigente regionale cui compete, in base all'ordinamento interno, la responsabilità della predisposizione di un piano o programma e quindi del processo di valutazione integrata e di quello di valutazione ambientale ove prescritto; corrisponde alla figura del "responsabile del procedimento" di cui all'articolo 16 della l.r. 1/2005;

b) "modello analitico", il documento-guida per l'elaborazione e la valutazione dei piani e programmi regionali previsto dall'articolo 10 comma 1 della l.r. 49/1999, che definisce il percorso logico per la formazione degli atti di programmazione regionale di durata pluriennale;

c) "proposta iniziale di piano o programma", il documento predisposto ai fini dell'informazione al Consiglio regionale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 48 dello Statuto, comprendente i contenuti di cui all'articolo 9 comma 1 ed il rapporto di valutazione di cui all'articolo 9 comma 3;

d) "proposta intermedia di piano o programma", la documentazione di completamento della proposta iniziale comprendente i contenuti previsti dall'articolo 16 comma 1, il rapporto di valutazione perfezionato con i contenuti di cui all'articolo 16 comma 2 ed il rapporto ambientale di cui all'articolo 21 per i piani e programmi sottoposti a valutazione ambientale;

e) "proposta finale di piano o programma", la documentazione predisposta ai fini dell'approvazione del piano o programma da parte del Consiglio regionale, comprendente il rapporto di valutazione contenente gli esiti delle varie fasi del processo di valutazione integrata e del processo di partecipazione attivato ai sensi dell'articolo 6, il rapporto ambientale di cui all'articolo 21, nonché gli esiti delle consultazioni di cui all'articolo 7 per i piani e programmi sottoposti a valutazione ambientale;

f) "valutazione ambientale", il processo che comprende l'elaborazione di un rapporto concernente l'impatto sull'ambiente conseguente all'attuazione di un determinato piano o programma da adottarsi o approvarsi, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione ai sensi della direttiva 2001/42/CE;

g) "verifica preventiva", il procedimento preliminare attivato allo scopo di definire se un determinato piano o programma, o una modifica di un piano o programma, debba essere sottoposto a valutazione ambientale ai sensi della direttiva 2001/42/CE;

h) "rapporto di valutazione", il documento che descrive sinteticamente tutte le fasi del processo di elaborazio-

ne e valutazione del piano o programma ed evidenzia gli esiti del processo di valutazione integrata di cui all' articolo 3; corrisponde al documento denominato "relazione di sintesi" dall'articolo 16 comma 3 della l.r. 1/2005;

i) "rapporto ambientale", la documentazione di carattere tecnico-scientifico contenente le informazioni di cui all'articolo 21 ed all'Allegato 1 della direttiva 2001/42/CE;

l) "dichiarazione di sintesi", il documento che illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto delle informazioni del rapporto ambientale, dei pareri espressi e dei risultati delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali sono stati scelti i contenuti adottati nel piano o programma alla luce delle alternative possibili che sono state individuate e valutate;

m) "pubblico", una o più persone fisiche o giuridiche e le loro associazioni, organizzazioni o gruppi;

n) "autorità competenti in materia ambientale", autorità pubbliche che, per le loro specifiche competenze ambientali, paesaggistiche o sulla salute, esercitano funzioni amministrative correlate agli effetti sull'ambiente dovuti all'applicazione del piano o del programma.

#### Art. 3

##### Processo di valutazione integrata e sue fasi

1. La valutazione integrata è il processo che evidenzia, all'interno della formazione del piano o programma, le coerenze interne ed esterne dello strumento di programmazione e la valutazione degli effetti attesi che ne derivano sul piano ambientale, territoriale, economico, sociale e sulla salute umana, con un'ottica trasversale agli effetti sulla dimensione di genere.

2. Il processo di valutazione integrata comprende, ove prevista, la valutazione ambientale di cui alla direttiva 2001/42/CE.

3. Il processo di valutazione integrata prevede la partecipazione di soggetti esterni all'amministrazione regionale alle varie fasi e la messa a disposizione delle informazioni ad esse relative.

4. Il processo di valutazione integrata si articola in due fasi:

a) valutazione relativa alla proposta iniziale del piano o programma ed al suo processo di formazione, di cui al Capo II. La prima fase della valutazione si conclude con l'adozione da parte della Giunta regionale della proposta iniziale di piano o programma e la sua presentazione al Consiglio regionale per la definizione degli eventuali indirizzi;

b) valutazione relativa alla proposta intermedia del piano o programma, di cui al Capo III. La seconda fase della valutazione si conclude, al termine dei processi di partecipazione e consultazione, con l'adozione da parte della Giunta regionale della proposta finale del piano o programma e con la sua presentazione al Consiglio regionale per l'approvazione.

5. Nel caso di piani e programmi sottoposti a valutazione ambientale ai sensi dell'articolo 4 la Giunta regionale, nel provvedimento di adozione della proposta finale del piano o programma, esamina distintamente gli esiti del processo di valutazione integrata e gli esiti della valutazione ambientale e ne tiene conto ai fini della decisione.

#### Art. 4

##### Ambito di applicazione della valutazione ambientale

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1 del presente regolamento, sono soggetti a valutazione ambientale i piani e i programmi indicati al comma 2, compresi quelli cofinanziati dall'Unione Europea, nonché, qualora possano avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, quelli di cui al comma 3.

2. Sono sottoposti a valutazione ambientale, ad eccezione di quanto previsto al comma 3 lettera b) per gli strumenti che determinano l'uso di piccole aree a livello locale:

a) i piani e programmi che presentano entrambi i seguenti requisiti:

1. concernono i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale, della destinazione dei suoli;

2. contengono la definizione del quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione di interventi i cui progetti sono sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) secondo la normativa vigente di livello comunitario, nazionale e regionale.

b) i piani e i programmi concernenti i siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e fauna selvatica ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 del Consiglio, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

3. Sono sottoposti a valutazione ambientale, previa verifica preventiva di cui all'articolo 12 al fine di determinare se possono avere effetti significativi sull'ambiente:

a) i piani e programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, contenenti la definizione del quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione di opere ed interventi e le relative modifiche;

b) i piani e programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale;

c) le modifiche dei piani e programmi di cui al comma 2.

4. Le conclusioni adottate ai sensi del comma 3, comprese le motivazioni del mancato esperimento della valutazione ambientale, sono messe a disposizione del pubblico e sono contenute nel rapporto di valutazione definito al termine della fase di cui al Capo II.

5. Il processo di valutazione ambientale costituisce, per i piani o i programmi rientranti nel suo ambito di applicazione, parte integrante del procedimento ordinario di approvazione.

6. Sono esclusi dall'obbligo della valutazione ambientale, in coerenza con l'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE:

a) i piani e programmi destinati esclusivamente a scopo di difesa nazionale e di protezione civile;

b) i piani e programmi finanziari e di bilancio.

#### Art. 5 Organi competenti

1. Il dirigente responsabile:

a) redige la proposta iniziale, intermedia e finale del piano o programma;

b) predispone gli atti per l'attivazione delle forme di partecipazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), individua e attiva le forme di partecipazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 4 e, nel caso di strumenti di pianificazione territoriale, procede ai sensi dell'articolo 8;

c) effettua la verifica preventiva ai sensi dell'articolo 12 commi 1 e 2, l'analisi di fattibilità di cui all'articolo 10, la valutazione di coerenza esterna di cui all'articolo 11, la valutazione di coerenza interna di cui all'articolo 17, l'analisi di fattibilità finanziaria di cui all'articolo 18 e la valutazione degli effetti attesi di cui all'articolo 19;

d) imposta e organizza il sistema di monitoraggio e valutazione in itinere ed ex post di cui all'articolo 20;

e) elabora il rapporto di valutazione relativo alla prima ed alla seconda fase della valutazione integrata;

f) elabora il rapporto ambientale, per i piani e programmi soggetti a valutazione ambientale;

g) provvede agli adempimenti necessari a realizzare l'informazione e la consultazione del pubblico e delle autorità competenti in materia ambientale ai sensi dell'articolo 7, ai fini della valutazione ambientale ove prescritta;

h) redige la dichiarazione di sintesi ai fini della valutazione ambientale ove prescritta.

2. Il Nucleo Unificato Regionale di Valutazione e Verifica (NURV) svolge le funzioni di coordinamento dei processi di valutazione integrata, così come previsto dall'articolo 16 bis della l.r. 49/1999, e di valutazione ambientale di cui alla direttiva 2001/42/CE, in termini di supporto metodologico al dirigente responsabile e di istruttoria per la validazione delle varie fasi del processo di valutazione, ai fini delle successive decisioni del Comitato Tecnico della Programmazione (CTP).

3. Il NURV predispone altresì gli eventuali aggiornamenti alle modalità di partecipazione di cui all'articolo 6, comma 4, e delle procedure, dei modelli e degli indicatori di cui all'articolo 19 comma 2.

4. Il CTP verifica le coerenze e le conformità dello strumento di programmazione proposto, sulla base dell'istruttoria svolta dal NURV. Esprime inoltre parere sugli atti elaborati dal NURV ai sensi del comma 3 ai fini dell'avvio della procedura di approvazione.

#### Sezione II Partecipazione e consultazioni

Art. 6

Forme di partecipazione per la valutazione integrata

1. La partecipazione alla valutazione integrata dei piani e programmi si sviluppa, fino dalla prima fase, attraverso:

a) il confronto e la concertazione con i soggetti istituzionali, le parti sociali, le associazioni ambientaliste, nelle forme previste dai protocolli firmati dalla Giunta regionale, ed eventuali altri soggetti specificamente individuati, ai sensi dell'articolo 15 della l.r. 49/1999;

b) l'informazione al pubblico, attraverso attività di comunicazione esterna nel corso del processo di valutazione, assicurando la visibilità dei processi rilevanti ai fini dell'informazione e partecipazione.

2. L'informazione al pubblico relativa al processo di valutazione integrata deve assicurare l'accessibilità dei contenuti a tutti i soggetti coinvolti nel processo di

partecipazione, nell'ambito del quadro normativo esistente e nel rispetto dei protocolli firmati dalla Giunta regionale; si realizza in via preferenziale attraverso gli strumenti telematici, nonché tramite gli avvisi pubblici, le pubblicazioni, gli uffici di relazione con il pubblico ed ogni altro adeguato strumento di comunicazione.

3. Le persone fisiche o giuridiche, le associazioni, le organizzazioni o gruppi, possono presentare le proprie osservazioni sui contenuti dell'atto di programmazione, entro termini congrui definiti dal dirigente responsabile in modo tale da garantire un'effettiva opportunità di esprimersi.

4. Le modalità di attivazione e svolgimento della partecipazione sono definite con deliberazione della Giunta Regionale.

5. Della messa a disposizione degli atti viene data notizia tramite avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT).

6. Nell'iter decisionale sono inseriti e valutati gli esiti della partecipazione.

#### Art. 7

##### Consultazioni per la valutazione ambientale

1. Il processo specifico di consultazione previsto dalla direttiva 2001/42/CE è finalizzato all'acquisizione dei pareri da parte delle autorità competenti in materia ambientale e del pubblico ed è svolto in modo coordinato con le forme di partecipazione per la valutazione integrata previste dall'articolo 6. Nel rapporto di valutazione sono indicate le autorità competenti in materia ambientale, le modalità e gli strumenti di partecipazione, compresi i luoghi, virtuali e fisici, dove l'informazione è disponibile ed accessibile.

2. Ai fini del presente articolo sono autorità competenti in materia ambientale le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, gli enti parco e le soprintendenze ai beni ambientali ed archeologici il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal piano o programma o dagli effetti della sua attuazione. Il dirigente responsabile individua caso per caso le ulteriori autorità da consultare, in funzione delle relative competenze amministrative.

3. Per lo svolgimento delle consultazioni sono messi a disposizione:

- a) la proposta intermedia di piano o programma;
- b) il rapporto di valutazione;

c) il rapporto ambientale.

4. I documenti di cui al comma 3 sono inviati per via telematica a tutte le autorità competenti in materia ambientale.

5. Nel caso di piani o programmi sottoposti a valutazione ambientale, nella fase di avvio del processo di partecipazione di cui all'articolo 15, le autorità competenti in materia ambientale sono consultate ai fini della determinazione della portata delle informazioni da includere nel rapporto ambientale e sul loro livello di dettaglio. Le autorità competenti in materia ambientale sono sentite anche nell'ambito della verifica preventiva per la valutazione ambientale di cui all'articolo 12.

#### Art. 8

##### Strumenti di pianificazione territoriale

1. Il Piano regionale di indirizzo territoriale e gli atti regionali di governo del territorio osservano anche le disposizioni del decreto del Presidente della Giunta regionale 1 agosto 2006, n.39/R (Regolamento di attuazione degli articoli 19 e 20 della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 "Norme per il governo del territorio". Istituzione del garante della comunicazione e disciplina delle funzioni). Il rapporto consuntivo del Garante della comunicazione è allegato agli atti unitamente al rapporto di valutazione.

#### Capo II

##### Valutazione: prima fase

#### Sezione I

Valutazione integrata della proposta iniziale del piano o programma e del relativo processo di formazione

#### Art. 9

Contenuto della proposta iniziale del piano o programma e della prima fase della valutazione

1. La proposta iniziale del piano o programma è elaborata sulla base del modello analitico con i seguenti contenuti:

- a) motivazione della scelta di realizzare il piano o programma e riferimenti normativi;
- b) quadro analitico, comprendente: base di conoscenza disponibile; principali scenari di riferimento, relativamente alle grandezze o variabili endogene ed esogene rispetto al sistema toscano; sintesi dei risultati e delle valutazioni degli esiti dell'eventuale ciclo di programmazione precedente;
- c) principali obiettivi generali, per le grandezze o variabili endogene.

2. La prima fase della valutazione ha ad oggetto:
- a) l'analisi di fattibilità dell'atto, di cui all'articolo 10;
  - b) la coerenza esterna, di cui all'articolo 11;
  - c) la verifica preventiva di cui all'articolo 12;
  - d) l'individuazione delle specifiche forme di partecipazione, ai sensi dell'articolo 6.

3. Gli esiti di cui al comma 2 sono inseriti nel rapporto di valutazione come parte integrante della proposta iniziale del piano o programma.

#### Art. 10 Analisi di fattibilità

1. L'analisi di fattibilità comprende la definizione:
- a) del percorso progettuale del piano o programma, di cui evidenzia la sequenza logica e funzionale delle fasi di elaborazione;
  - b) dei tempi necessari per lo svolgimento delle fasi di predisposizione del piano o programma;
  - c) delle risorse ritenute necessarie per l'elaborazione e la valutazione del piano o programma;
  - d) delle risorse stimate per l'attuazione del piano o programma, ulteriormente specificate ai sensi dell'articolo 18, con indicazione di quelle disponibili e quelle da attivare.

#### Art. 11 Valutazione di coerenza esterna

1. La valutazione di coerenza esterna di un piano o programma concerne l'analisi della coerenza fra:
- a) l'analisi, gli scenari e gli obiettivi generali del piano o programma e gli analoghi contenuti degli atti di programmazione generale, quali il programma regionale di sviluppo ed il piano regionale di indirizzo territoriale, limitatamente alla strategia di sviluppo territoriale definita ai sensi dell'articolo 48 commi 3 e 4 della l.r. 1/2005; tale analisi viene denominata di coerenza esterna verticale;
  - b) l'analisi, gli scenari e gli obiettivi generali del piano o programma e gli analoghi contenuti degli altri atti di programmazione settoriale; tale analisi viene denominata di coerenza esterna orizzontale.

2. Per gli atti regionali di governo del territorio la valutazione di coerenza esterna comporta preliminarmente la valutazione di conformità degli atti stessi alle disposizioni dello Statuto del territorio contenute nel piano regionale di indirizzo territoriale.

#### Art. 12 Verifica preventiva per la valutazione ambientale

1. I piani e programmi e le modifiche di cui all'articolo 4 comma 3 sono sottoposti a verifica preventiva al fine di accertare se ricorrono i presupposti per l'esecuzione della valutazione ambientale.

2. Il dirigente responsabile, sentite le autorità competenti in materia ambientale, effettua la verifica preventiva sulla base dei criteri contenuti nell'Allegato 2 della direttiva 2001/42/CE; il NURV, preso atto della verifica effettuata, esegue l'istruttoria.

3. L'eventuale esclusione dalla valutazione ambientale è sottoposta al parere del CTP e deliberata dalla Giunta regionale al termine della prima fase della valutazione di cui all'articolo 14.

4. La descrizione della procedura seguita e l'esito finale sono inseriti nel rapporto di valutazione.

#### Sezione II Procedimento

##### Art. 13

Proposta iniziale del piano o programma: primo esame e validazione del NURV

1. L'esame da parte del NURV ha come oggetto i contenuti della proposta iniziale del piano o programma; l'esame è effettuato sulla base del rapporto di valutazione presentato dal dirigente responsabile al termine della prima fase della valutazione.

2. Il NURV effettua la verifica e validazione del processo valutativo relativo alla proposta iniziale del piano o programma e del relativo percorso di progettazione ai fini del successivo esame del CTP.

##### Art. 14

Primo parere del CTP, adozione della Giunta regionale ed informazione al Consiglio regionale

1. Il CTP svolge un esame sulla proposta iniziale del piano o programma, sulla base dell'istruttoria del NURV.

2. Il CTP verifica la coerenza del documento, la conformità con il quadro normativo e il modello di programmazione esistente ed il grado di integrazione intersettoriale del piano o programma.

3. Il CTP esprime un parere sul documento, ai fini dell'esame da parte della Giunta regionale, richiedendo eventuali modifiche ed integrazioni al testo.

4. La Giunta regionale dispone l'inoltro dell'atto al Consiglio regionale per l'emanazione di eventuali indirizzi ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto.

#### Art. 15

Avvio della prima fase del processo di partecipazione

1. La prima fase del processo di partecipazione è attivata a seguito dell'informazione al Consiglio regionale, sulla base:

- a) della proposta iniziale di piano o programma;
- b) del rapporto di valutazione definito al termine della prima fase di valutazione, comprensiva della valutazione eseguita ai fini della procedura di verifica preventiva;
- c) degli eventuali indirizzi formulati dal Consiglio regionale.

2. Nel caso di piani e programmi sottoposti a valutazione ambientale, è inoltre avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 7, comma 5.

### Capo III

Valutazione: seconda fase

#### Sezione I

Valutazione integrata della proposta intermedia di piano o programma

#### Art. 16

Contenuto della proposta intermedia di piano o programma e della seconda fase della valutazione

1. La proposta intermedia del piano o programma è elaborata sulla base degli eventuali indirizzi del Consiglio regionale e tenendo conto delle osservazioni emerse nel corso dei processi di partecipazione e consultazione. In coerenza con il modello analitico, la proposta iniziale di piano o programma è integrata e completata con i seguenti ulteriori contenuti:

- a) obiettivi specifici ed eventuali alternative di piano;
  - b) azioni e strumenti di attuazione.
2. La seconda fase della valutazione, ha ad oggetto:
- a) la coerenza interna di cui all'articolo 17
  - b) la fattibilità finanziaria di cui all'articolo 18;
  - c) gli effetti attesi di cui all'articolo 19;
  - d) la definizione del sistema di monitoraggio e valutazione in itinere ed ex post di cui all'articolo 20.

3. Gli esiti della valutazione di cui al comma 2 sono inseriti nel rapporto di valutazione come parte integrante della proposta intermedia del piano o programma.

4. Per i piani e programmi sottoposti a valutazione ambientale è inoltre predisposto il rapporto ambientale di cui all'articolo 21.

#### Art. 17

Valutazione di coerenza interna

1. La valutazione di coerenza interna concerne l'analisi della coerenza fra:

- a) linee di indirizzo, scenari, obiettivi generali, obiettivi specifici e, ove necessario, eventuali alternative del piano o programma; tale analisi viene denominata di coerenza interna verticale;
- b) obiettivi specifici, azioni e risultati attesi del piano o programma; tale analisi viene denominata di coerenza interna orizzontale.

#### Art. 18

Analisi di fattibilità finanziaria

1. L'analisi di fattibilità finanziaria concerne l'individuazione delle risorse finanziarie disponibili, sia di fonte regionale che derivanti da altra fonte, e dei costi da sostenere per l'attuazione delle azioni e degli interventi individuati dal piano o programma, sia di natura corrente che di investimento.

2. L'analisi di fattibilità finanziaria è riesaminata tenendo conto degli esiti della valutazione degli effetti attesi di cui all'articolo 19, oltre che dei pareri e dei contributi derivanti dalla partecipazione, per evidenziare eventuali scostamenti dalle previsioni delle disponibilità finanziarie e dei costi del piano o programma.

#### Art. 19

Valutazione degli effetti attesi

1. La valutazione degli effetti delle azioni e degli interventi evidenzia le ricadute attese e prevedibili, derivanti dall'attuazione del piano o programma, dal punto di vista ambientale, territoriale, sociale, economico e degli effetti sulla salute umana. La valutazione degli effetti attesi comprende considerazioni relative alle differenze di genere nell'ambito di tutte le dimensioni di analisi. Ai fini operativi gli effetti prodotti sulle differenze di genere sono esplicitamente inseriti all'interno della dimensione sociale.

2. La valutazione degli effetti è realizzata sulla base di procedure, modelli e indicatori definiti con apposita deliberazione della Giunta regionale.

#### Art. 20

Definizione del sistema di monitoraggio e valutazione in itinere ed ex post

1. Il monitoraggio è l'esame sistematico e costante dello stato di avanzamento del piano o programma nel corso del suo ciclo di vita ed è finalizzato a verificare il processo di attuazione ed il grado di realizzazione delle azioni programmate.

2. La valutazione in itinere e la valutazione ex post rappresentano fasi di verifica e di giudizio sui risultati e sugli impatti prodotti dal piano o programma, nonché sulla capacità di quest'ultimo di conseguire gli obiettivi prefissati.

3. Il sistema di monitoraggio e valutazione in itinere ed ex post si realizza attraverso:

a) l'individuazione, in coerenza con gli obiettivi del piano o programma, di una serie di indicatori finalizzati a presidiare le diverse dimensioni, fasi e componenti dell'atto;

b) la costruzione dei relativi flussi informativi;

c) la predisposizione di rapporti periodici di monitoraggio e valutazione, tra cui i documenti previsti all'articolo 10 bis comma 3 della l.r. 49/1999.

4. Il sistema di monitoraggio e valutazione in itinere ed ex post misura la coerenza o gli eventuali scostamenti degli interventi realizzati rispetto agli obiettivi e ai risultati attesi, evidenzia le soluzioni di maggiore efficacia e registra l'eventuale insorgere di effetti problematici non previsti, consentendo di attivare le necessarie azioni correttive.

5. I soggetti coinvolti nel processo di formazione del piano o programma sono informati degli esiti del processo di monitoraggio e di valutazione in itinere ed ex post, con modalità e strumenti individuati ai sensi della sezione II del Capo I.

#### Art. 21

##### Rapporto ambientale

1. Per i piani e i programmi sottoposti a valutazione ambientale viene predisposto, durante la seconda fase di valutazione del piano o programma e prima dell'avvio delle consultazioni di cui all'articolo 7, il rapporto ambientale.

2. Nel rapporto ambientale sono individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano o programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o programma stesso.

3. Il rapporto ambientale è redatto sulla base delle informazioni previste nell'Allegato 1 della direttiva 2001/42/CE nei limiti in cui possono essere richieste, tenuto conto del livello di conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o programma; per evitare duplicazioni nelle attività, si tiene conto dei dati informativi acquisiti nel corso del processo di valutazione integrata.

4. Le autorità competenti in materia ambientale sono consultate al momento della decisione sulla portata delle informazioni da includere nel rapporto ambientale e sul loro livello di dettaglio.

#### Sezione II

##### Procedimento

#### Art. 22

Proposta intermedia di piano o programma: secondo esame e validazione del NURV

1. Il NURV effettua la verifica e validazione del processo valutativo relativo alla proposta intermedia di piano o programma ai fini del successivo esame del CTP. L'esame è effettuato sulla base del rapporto di valutazione e, ove previsto, del rapporto ambientale.

2. La verifica e validazione del NURV ha come oggetto la proposta intermedia di piano o programma e le seguenti fasi del processo di valutazione integrata: valutazione di coerenza interna, analisi di fattibilità finanziaria, valutazione degli effetti attesi, forme di partecipazione attivate e definizione del sistema di monitoraggio e valutazione in itinere ed ex post.

#### Art. 23

Secondo parere del CTP ed adozione della Giunta regionale

1. Il CTP esamina la proposta intermedia di piano o programma sulla base dell'istruttoria del NURV.

2. Il CTP verifica la coerenza complessiva del documento, il fabbisogno e le compatibilità finanziarie, il grado di integrazione intersettoriale e la valutazione integrata degli effetti attesi dal piano o programma.

3. Il CTP esprime un parere sul documento, e può richiedere eventuali modifiche ed integrazioni al testo ai fini della presentazione alla Giunta regionale.

4. La Giunta regionale esamina ed adotta la proposta intermedia di piano o programma.

## Art. 24

Avvio della seconda fase del processo di partecipazione

1. I processi di partecipazione e consultazione di cui alla sezione II del Capo I sono nuovamente attivati e si svolgono sulla proposta intermedia adottata dalla Giunta regionale.

## Sezione III

Approvazione del piano o programma

## Art. 25

Proposta finale del piano o programma

1. La proposta finale di piano o programma è predisposta al termine dei processi di partecipazione e consultazione, unitamente alla proposta della dichiarazione di sintesi nei casi in cui si effettua la valutazione ambientale.

2. La proposta finale di piano o programma, unitamente al rapporto di valutazione e, ove previsti, al rapporto ambientale ed alla dichiarazione di sintesi, sono sottoposti all'esame della Giunta regionale che ne dispone l'invio al Consiglio regionale per l'approvazione.

## Art. 26

Informazione circa la decisione

1. A seguito dell'approvazione del piano o programma da parte del Consiglio regionale sono posti a disposizione del pubblico, mediante pubblicazione sul BURT, i seguenti documenti:

- a) il provvedimento di approvazione;
- b) il piano o programma approvato unitamente al rapporto di valutazione;
- c) il rapporto ambientale e la dichiarazione di sintesi per i piani e programmi sottoposti a valutazione ambientale.

2. Nel caso di piani e programmi sottoposti a valutazione ambientale, i documenti di cui al comma 1 sono trasmessi per via telematica a tutte le autorità competenti in materia ambientale ed alle regioni che hanno partecipato alle consultazioni.

## Capo IV

Valutazione: fase unica

## Art. 27

Processo semplificato

1. Il processo di valutazione integrata dei piani e

programmi di cui all'articolo 10 della l.r. 49/1999 non rientranti nel campo di applicazione della direttiva 2001/42/CE può essere effettuato in forma semplificata.

2. Il processo semplificato di valutazione è applicabile sulla base del principio di adeguatezza e proporzionalità rispetto ai contenuti del piano o programma; i piani e programmi da sottoporre a processo semplificato sono individuati con deliberazione della Giunta regionale, sulla base dell'istruttoria del NURV e del parere del CTP.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, conclusa la fase dell'informazione al Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 14, si procede direttamente alla elaborazione della proposta finale di piano o programma, tenendo conto degli eventuali indirizzi consiliari e delle osservazioni emerse durante il processo di partecipazione avviato ai sensi dell'articolo 15; il processo di partecipazione si svolge in un'unica fase.

4. Il NURV effettua la verifica e la validazione della proposta finale di piano o programma e del processo valutativo, sulla base del rapporto di valutazione predisposto ai sensi dell'articolo 16 comma 2.

5. Il CTP esamina la proposta finale del piano o programma, sulla base dell'istruttoria del NURV, ed esprime un parere sul documento richiedendo eventuali integrazioni al testo, ai fini della presentazione della proposta finale alla Giunta regionale.

6. La proposta finale di piano o programma è adottata dalla Giunta regionale e trasmessa al Consiglio regionale per l'approvazione unitamente al rapporto di valutazione.

## Capo V

Disposizioni transitorie

## Art. 28

Disposizioni di prima applicazione

1. Le deliberazioni previste dall'articolo 6 comma 4, dall'articolo 19 comma 2 nonché dall'articolo 10 comma 1 della l.r. 49/1999 sono approvate dalla Giunta regionale entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1 la Giunta regionale individua i piani e programmi che possono essere sottoposti al processo semplificato, ai sensi dell'articolo 27.

## Art. 29

## Procedimenti in itinere

1. Le procedure di valutazione integrata e di valutazione ambientale disciplinate dal presente regolamento non si applicano agli strumenti di programmazione per i quali, alla data della sua entrata in vigore, sia stata adottata dalla Giunta regionale l'informazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 4.

Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Toscana.

MARTINI

Firenze, 2 novembre 2006

LEGGE REGIONALE 2 novembre 2006, n. 52

**Determinazione dell'importo della tassa automobilistica regionale a decorrere dal 1 gennaio 2007.**

Il Consiglio Regionale  
ha approvato

Il Presidente della Giunta  
promulga

la seguente legge:

## Art. 1

Aumento della tassa automobilistica regionale

1. Gli importi della tassa automobilistica regionale di cui al capo I del titolo III del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), sono aumentati del 10 per cento.

2. Gli aumenti di cui al comma 1 si applicano agli importi vigenti nell'anno 2006 ed hanno effetto dai pagamenti da eseguire dal 1° gennaio 2007, relativi a periodi fissi posteriori a tale data.

## Art. 2

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno succes-

sivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

MARTINI

Firenze, 2 novembre 2006

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 31.10.2006.

LEGGE REGIONALE 2 novembre 2006, n. 53

**Modifiche alla legge regionale 9 giugno 2006, n. 22 (Costituzione della Fondazione del Consiglio regionale della Toscana).**

Il Consiglio Regionale  
ha approvato

Il Presidente della Giunta  
promulga

la seguente legge:

## Art. 1

Modifiche all'art. 4, comma 1, della l.r. 22/2006

1. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 9 giugno 2006, n. 22 (Costituzione della Fondazione del Consiglio regionale della Toscana), le parole "la somma di euro 5.000,00" sono sostituite dalle parole "la somma di euro 20.000,00".

## Art. 2

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di